



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Prot. 4486
S 168/1

Roma, 25 SET. 2014

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE V.V.F. FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO RECEPITO CON D.P.R. del 7 MAGGIO 2008

- FNS CISL VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- USB PI VVF
- CONFISAL VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"

Si trasmette, ai sensi dell' art. 33 dell' Accordo sindacale integrativo, recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, l'allegato *Schema di decreto del Ministro dell'Interno "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"* pervenuto dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

Schema di decreto del Ministro dell'interno

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

(da trasmettere, ai fini dell'approvazione, al Consiglio di Stato, per il prescritto parere ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147, disciplinanti il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO l’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante “Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO l’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 21 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013, recante “Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”;

CONSIDERATO che, a norma del comma 2 dell’articolo 145 del citato D.Lgs. 217/2005, con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, le modalità di svolgimento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ...;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ... del ...;

*Adotta
il seguente regolamento:*

ART. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale, anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonché le modalità di svolgimento del relativo concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

ART. 2
(Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale)

1. Per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di cui al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si applicano i limiti di età previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, con le seguenti deroghe:

- a) per quel che concerne la statura, non si applica il parametro stabilito dal decreto della Presidenza del consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
- b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d), f) e g) del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, per quel che concerne, rispettivamente, il peso corporeo, la normalità del senso luminoso e cromatico, l'acutezza visiva e la capacità uditiva.

2. Con riferimento alle cause di non idoneità per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualità di atleta, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, oltre a quelle previste dall'allegato B, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si applicano anche quelle individuate dalla Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

ART. 3
(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica:

- a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialità esistente nell'ambito delle stesse, tenuto conto prioritariamente delle discipline olimpiche;
- b) le modalità di svolgimento del concorso;
- c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- d) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- e) le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi;
- f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

ART. 4
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed e' composta da:

- a) il dirigente dell'ufficio per le attività sportive del Dipartimento;
- b) un dirigente del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.

ART. 5
(Titoli)

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, si terrà conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopra indicato.

3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di atleta, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella A di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di tecnico, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella B allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

ART. 6
(Graduatorie)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno conseguito un punteggio minimo specificato, per ogni singola disciplina, sul bando di concorso.

2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.vigilfuoco.it.

ART. 7
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Roma,

IL MINISTRO

Unione Sindacale di Base

Tabella A (articolo 5, comma 1)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del mediterraneo: fino a punti 12.
6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.
7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.
8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 10.
11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8.
12. Il conseguimento di uno dei titoli precedentemente descritti, qualora conseguito da un atleta tesserato per un G.S. VV.F. di un Comando Provinciale da almeno due anni, dà luogo alla maggiorazione del 10% del punteggio.
13. Il tesseramento, da almeno due anni, per un G.S. VV.F., a parità di punteggio totale nella valutazione dei titoli posseduti, costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale.

B) CATEGORIA II

TITOLI CULTURALI

1. (*) diploma di laurea: punti 2;
 - a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. (*) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.
3. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

(*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.

Tabella B
(articolo 5, comma 5)

TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FIAMME ROSSE, IN QUALITÀ DI TECNICO, DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Titoli federali

1. Qualifica di tecnico della F.S.N.;
2. Qualifica di tecnico I livello S.Na.Q.;
3. Qualifica di tecnico II livello S.Na.Q.;
4. Qualifica di tecnico III livello S.Na.Q.;
5. Qualifica di tecnico IV livello S.Na.Q.;

Titoli culturali

6. Diploma ISEF;
7. Laurea triennale in Scienze Motorie;
8. Laurea magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport;
9. Laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata;
10. Laurea triennale in disciplina attinente l'attività sportiva;
11. Laurea magistrale in disciplina attinente l'attività sportiva;
12. Laurea triennale in disciplina non attinente l'attività sportiva;
13. Laurea magistrale in disciplina non attinente l'attività sportiva;

Altri titoli

14. Componente dello staff tecnico nazionale della competente Federazione sportiva;
15. Incarichi federali (tecnico, selezionatore, responsabile, ecc.) di carattere nazionale;
16. Attestazione da parte della competente F.S.N. di tecnico di atleta di interesse nazionale;
17. Incarico tecnico in un G.S.VV.F.